



## UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO

---

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

in attuazione del CCNL Comparto Funzioni Locali 16/11/2022

---

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 29 DEL 24/10/2018 E MODIFICATO CON DELIBERA DI GIUNTA N° 32 DELL'08/11/2023

## 1. PREMESSA

1. L'istituzione degli Incarichi di E.Q. permette di individuare all'interno dell'attuale struttura organizzativa dell'Ente ruoli intermedi a cui attribuire responsabilità di gestione e livelli di autonomia particolari, esse hanno, quindi, un'importanza essenziale nell'assetto strutturale e nello svolgimento dei processi operativi dell'Ente in quanto il loro scopo è quello di assicurare e presidiare il momento di cerniera tra la fase politico decisionale e le fasi più operative dell'attività dell'ente.
2. La previsione dell'area delle posizioni organizzative presuppone una equilibrata differenziazione del peso e quindi anche dei valori economici delle diverse posizioni ricercando soluzioni che sfruttino appieno l'ampio ventaglio reso disponibile dal contratto anche al fine di offrire serie prospettive di miglioramento di carriera e di apprezzamento economico al personale della categoria D, o nei casi previsti a categorie inferiori, attraverso una politica mirata di sviluppo delle potenzialità organizzative e gestionali dei singoli che possono essere premiate mediante il progressivo affidamento di incarichi sempre più importanti e maggiormente remunerati.
3. Si intende quindi proporre un sistema flessibile volto a privilegiare un'esatta corrispondenza del punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi che caratterizzano la singola PO e che tenga conto delle peculiarità dell'Ente.

## 2. ISTITUZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

1. Gli Incarichi di E.Q. dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico sono attribuiti in base alle posizioni di lavoro che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di una Struttura complessa e sono caratterizzate da elevata autonomia decisionale e responsabilità come previsto dall'art. 16 del CCNL del 16.11.2022 rubricato "Incarichi di elevata Qualificazione" *"Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:*
  - *responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;*
  - *conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.**Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:*
  - a) *posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*
  - b) *posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita*

*attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.*

*Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.*

*Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti, oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati nell'area dei Funzionari e di E.Q., non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. In questi casi possono essere conferiti per una sola volta ed essere prorogati solamente nelle more dell'assunzione di un dipendente nell'area dei funzionari e delle E.Q. con il profilo richiesto e destinato alla stessa articolazione organizzativa.*

### **3. CONFERIMENTO**

2. Gli incarichi di E.Q sono conferiti con decreto motivato del Presidente ai dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e di E.Q., o nei casi previsti a quelli classificati nell'area degli Istruttori e degli Operatori Esperirti, che non siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari conclusi con sanzione superiore al richiamo verbale o scritto.
3. Per la scelta dei soggetti più idonei al conferimento degli incarichi si tiene conto:
  - a. della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
  - b. dei requisiti culturali posseduti;
  - c. delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale.
4. L'incarico viene conferito per un tempo minimo di 1 anno fino a un massimo di 3 anni, è rinnovabile e alla scadenza dell'incarico il mancato rinnovo non necessita di motivazione.

### **4. REVOCA DELL'INCARICO**

1. L'incarico è revocabile prima della scadenza con atto motivato per:
  - a. intervenuti mutamenti organizzativi;
  - b. valutazione negativa della performance individuale;
  - c. addebito di provvedimenti disciplinari conclusi con sanzione superiore al richiamo scritto o di procedimenti penali passati in giudicato.
  - d. Inosservanza delle direttive del Presidente e dell'Assessore di riferimento.
2. L'adozione dell'atto di revoca è di competenza del Presidente e questo comporta:
  - a. la cessazione immediata dell'incarico di E.Q, con contestuale riassegnazione delle funzioni della categoria e del profilo di appartenenza;
  - b. la perdita immediata della retribuzione di posizione connessa;
  - c. la non attribuzione dell'indennità di risultato.

## 5. CONTENUTO DEGLI INCARICHI

1. L'istituzione dell'area delle PO presuppone che venga assegnata agli incaricati più elevata responsabilità di prodotto e di risultato rispetto al restante personale, in particolare il titolare di PO avrà:
  - a. responsabilità dei servizi del Struttura complessa cui è preposto;
  - b. direzione e gestione funzionale del personale assegnato;
  - c. gestione delle risorse economiche e strumentali assegnate;
  - d. predisposizione dei relativi atti e delle proposte di delibera della Giunta e del Consiglio;
  - e. l'onere di svolgere inoltre tutti i compiti assegnatigli o delegatigli dal Sindaco e/o dalla Giunta.
2. Gestisce in autonomia, secondo le direttive e in accordo con l'Assessore di riferimento e con il Sindaco, il proprio orario di lavoro, tenendo presente che va rispettato l'orario di servizio di Ente, l'armonia con gli orari degli altri servizi nonché il rispetto dell'orario minimo contrattuale previsto nei CCNL.

## 6. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO

1. *Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico (Art.17, commi1 e2, CCNL 16.11.2022).*
2. La retribuzione di posizione nelle ipotesi di assegnazione degli incarichi a personale inquadrato nell'area nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti, va da un minimo di 3.000,00 Euro a un massimo di 9.500,00 Euro lordi annui per 13 mensilità.
3. *Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale (art 17, comma5, CCNL 16.11.2022).*
4. In caso di convenzione l'ente che riceve il dipendente titolare di posizione organizzativa in convenzione può prevedere, a proprio carico, in ragione della quota di indennità di posizione sostenuta proporzionata al tempo di lavoro, a una maggiorazione del 30% dell'indennità di posizione già prevista per il ruolo che viene ricoperto.

## **7. CRITERI DI GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI E.Q.**

1. *Ciascun ente stabilisce la graduazione degli incarichi di E.Q., sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico (art.17, comma 2, CCNL16.11.2022)*
1. I criteri per la graduazione degli incarichi in oggetto sono contenuti nell'Allegato "A" al presente Regolamento .
2. La concreta applicazione di tali criteri, con la determinazione del punteggio , è effettuata dal Nucleo di Valutazione o dal Segretario dell'Ente.
3. La graduazione è aggiornata tutte le volte che una articolazione organizzativa sia interessata da modifiche.

**ALL. "A") - CRITERI PER LA GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE**

INDICATORE	CRITERIO	FINO A MAX PUNTI	PUNTEGGIO OTTENUTO
<b>COMPLESSITÀ GESTIONALE</b> (Fino a 60 punti)	Complessità organizzativa <i>( Si tiene conto del numero di servizi da gestire ) Per i servizi gestiti senza unità di personale per impossibilità dell'ente di destinare risorse umane dovranno essere assegnati punteggi più alti</i>	<b>30</b>	
	Complessità dei procedimenti	<b>10</b>	
	Grado di complessità delle relazioni esterne e interne	<b>10</b>	
	Competenze professionali richieste	<b>10</b>	
<b>RILEVANZA DELLE RESPONSABILITA'</b> (fino a punti 40)	Grado di autonomia decisionale riconosciuta alla PO	<b>10</b>	
	Grado di rischio e responsabilità	<b>10</b>	
	Rilevanza della PO rispetto ai programmi dell'ente	<b>20</b>	
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>			